

Addì 19 Dicembre 1969, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 1 dell'accordo Aziendale 31.5.1969,

t r a

la Ditta OLIVER rappresentata dal Sig. CATTANI rag. GIORDANO e GIOVANARDI CARLO ALBERTO

e

i Sigg. FERRARESI IVO della F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L. e ARTIOLI ROMANO della F.I.L.T. - C.I.S.L.

si conviene quanto segue:

- 1) L'azienda a decorrere dal 1.11.69 riconosce tutti i dipendenti una percentuale di mancato cottimo pari al 10% della paga base conglobata;
- 2) Il premio di produzione in atto, viene con decorrenza 1° Gennaio 1970, elevato a £. 60 orarie per gli addetti alle rettilinee a motore e telaristi cotton, e a £. 40 pre tutto il restante personale;
- 3) con decorrenza 1.1.1970 l'azienda concederà ai dipendenti una seconda pausa retribuita di 10 minuti;
- 4) L'azienda si impegna ad applicare a tutto il personale dipendente il C.C.N.L. del settore maglieria fermo restando le eventuali condizioni di miglior favore;
- 5) L'azienda riconosce le le Sezioni Aziendali Sindacali i cui membri hanno il compito e l'autorità di trattare con la Direzione tutti gli aspetti della contrattazione aziendale sindacale loro demandati dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Ai componenti le Sezioni Sindacali Aziendali vengono estese le norme di tutela previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni Interne.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.

-----oooOooo-----

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 31.5.1969 presso il maglificio LUPPI di G. CATTANI e C.

e

i Sigg. CATTANI Rag. GIORDANO e Sig. GIOVANARDI CARLO ALBERTO, in qualità di soci accomandatari del maglificio LUPPI

e

i Sigg. PIZZIRANI MARINO e OTTANI FAUSTINO della F.I.L.T.A. - C.I.S.L.

si è convenuto quanto segue:

- 1) A tutti i dipendenti (impiegati, operai, apprendisti) sarà corrisposto un premio di produzione di £. 30 (trenta) orarie, agli operai addetti alle rettilinee a motore (ex cotton) saranno invece corrisposte £. 50 (cinquanta) orarie. Nella prima quindicina di Settembre le parti si impegnano ad incontrarsi per discutere l'aumento dell'attuale premio di produzione, la introduzione della indennità di mancato cottimo e la concessione di un'ulteriore pausa al pomeriggio.
- 2) A tutti i dipendenti saranno concessi ulteriori 2 giorni (16 ore) di ferie ogni anno: qualora il godimento non avvenga entro l'anno solare, saranno retribuiti in concomitanza con il pagamento della Gratifica Natalizia.

./.

- 3) Con decorrenza dal 9 Giugno 1969 sarà concessa una pausa di 15 minuti retribuita al mattino (dalle ore 10 alle ore 10,15).
- 4) Le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario contrattuale di lavoro (attualmente di 44 ore settimanali), saranno retribuite con la maggiorazione del 30%.
- 5) Ai dipendenti addetti al reparto confezioni sarà applicato il CCNL per le confezioni in Seriè. Sarà inoltre esaminato l'attuale inquadramento del restante personale, in base al mansionario previsto per i Maglifici.
- 6) Ai dipendenti esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per intero i 3 giorni di carenza. Verrà altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta ai dipendenti una integrazione malattia pari al 25% della retribuzione giornaliera.
- 7) In caso di infortunio e a decorrere dal 6° giorno, verrà corrisposto ai dipendenti operai ed apprendisti, una integrazione dell'indennità temporanea, pari al 25% della retribuzione giornaliera.
- 8) Entro il 31 Marzo 1970 le parti si incontreranno per esaminare la possibilità di ripartire l'orario di lavoro settimanale su 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì).
- 9) A tutti i dipendenti che risiedono ad una distanza uguale o superiore a Km. 5 dal luogo di lavoro, verrà rimborsato l'importo dell'abbonamento nella misura in atto per i normali servizi pubblici (autolinee).
- 10) L'azienda permetterà l'effettuazione di assemblee del personale dipendente all'interno della fabbrica nel luogo riservato allo scopo con la presenza di rappresentanti del Sindacato firmatario del presente accordo, in tali assemblee dovranno essere trattati solo argomenti di natura sindacale e contrattuale.
- 11) Il presente accordo, che annulla e sostituisce il precedente stipulato il 23.3.1969 ha decorrenza dal 1 Giugno 1969 e scadrà il 31.12. 1970.

Esso si intenderà successivamente rinnovato, di anno in anno, qualora non venga disdetto, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo, anche se denunciato da una delle parti contraenti, resterà in vigore dopo la sua scadenza fino alla stipula di un nuovo accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.